Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **Roma - Mercoledì, 12 gennaio 1927 - Anno V** **Numero 8**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 6 gennaio 1927, n. 3, circa la proroga del termine per la prestazione del giuramento degli avvocati e procuratori e le modificazioni alle toghe e ai tocchi degli avvocati, dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1927, n. 6, all'art. 2, terzo capoverso, quinta riga, dopo le parole «... misto a seta nera» leggansi le altre «o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo ...», come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Mostra del costume di Roma e provincie di Frosinone, Roma, Rieti e Viterbo. Pag. 102

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

52. — LEGGE 23 dicembre 1926, n. 2246.
Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza . . . . . Pag. 102

53. — LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2251.
Applicazione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche . . . . Pag. 102

54. — REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2249.
Applicazione delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private nei territori annessi . . Pag. 103

55. — REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2250.
Disposizioni per la scelta del personale direttivo ed insegnante delle scuole italiane all'estero . . Pag. 104

56. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 5.
Modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù. Pag. 104

57. — REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 6.
Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla . . . . Pag. 105

58. — REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2242.
Variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, per la sistemazione del piazzale Andrea Doria, antistante alla nuova stazione ferroviaria. Pag. 118

59. — REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2252.
Provvedimenti per il ripopolamento delle acque dolci. Pag. 118

60. — REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 4.
Fissazione, per taluni Comuni del Regno, della data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà. Pag. 119

61. — REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2239.
Scioglimento del Consorzio fra le cooperative di lavoro della provincia di Venezia . . . . Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1927.
Nuova denominazione degli uffici tecnici della Regia marina. Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1926.
Autorizzazione al Sindacato agrario prealpino di Montebelluna a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi nelle provincie di Belluno e Treviso . . . . Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1927.
Soppressione della Commissione centrale gratuita di vigilanza sui teatri . . . . Pag. 120

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della marina: R. decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 . . . Pag. 120

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Ordinanza di Sanità marittima n. 11 del 1926 . . . . Pag. 120
Ministero dei lavori pubblici: Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della 2ª zona della campagna Vicana. Pag. 120
Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 120

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra del costume di Roma e provincie di Frosinone, Roma, Rieti e Viterbo.

Con decreto 18 dicembre 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1927, n. 1 Finanze, foglio n. 57, il Governatorato e la provincia di Roma sono stati autorizzati a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra del costume di Roma e provincie di Frosinone, Roma, Rieti e Viterbo che avrà luogo a Roma dal 23 marzo al 30 aprile 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 52.

LEGGE 23 dicembre 1926, n. 2246.
Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'articolo 1 del R. decreto legislativo 24 settembre 1923, n. 2076, è sostituito col seguente:

« Il comune di Bardi e la parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi comprendente le frazioni di Boccolo dei Tassi, Santa Giustina, Faggio e Pione, sono staccati dalla provincia di Piacenza ed aggregati alla provincia di Parma (1° circondario).

« La frazione Boccolo dei Tassi è aggregata al comune di Bardi. Le frazioni Santa Giustina, Faggio e Pione sono costituite in Comune autonomo denominato Pione, con capoluogo nella frazione omonima.

« La parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi comprendente la frazione Montereggio e le località Le Moline, Castello, La Ca', Fornelli, Ca' dei Ratti, Piano dei Molini, Ca' dell'Oste, Peche, Orlandazzo, Manfredello, Sidoli e la dorsale ovest della costa della Strinata sino allo spartiacque, è aggregata al comune di Farini d'Olmo in provincia di Piacenza.

« La parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi comprendente la frazione Cassimoreno e le località Camerano, Le Sese, I Roffi, Lago del Gallinaccio ed Il Laghetto, è aggregata al comune di Ferriere in provincia di Piacenza ».

Art. 2.

Sono aggregati alla provincia di Pavia, circondario di Voghera, i comuni di Zavattarello, Romagnese e Ruino, esclusa la parte del territorio del comune di Ruino compresa tra il confine col comune di Trebecco ed il margine esterno, verso nord-ovest, della strada provinciale Stradella-Zavattarello, che viene aggregata al comune di Trebecco, in provincia di Piacenza.

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sarà provveduto all'esatta delimitazione dei confini indicati agli articoli precedenti, al riparto delle attività e passività fra gli enti interessati, nonchè a quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge, anche per quanto riflette la competenza degli uffici governativi in ordine alla sistemazione del regime fluviale e forestale del bacino della Val Tidone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 53.

LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2251.
Applicazione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando dalla costruzione di un'opera di pubblica utilità, eseguita dallo Stato o da enti pubblici col concorso dello Stato, sia direttamente che a mezzo di concessioni, derivi ad immobili confinanti o prossimi all'opera stessa un aumento di valore, può essere imposto ai proprietari un contributo di miglioria, non superiore ai tre quarti di tale aumento.

La presente disposizione si applica anche ai casi di importanti trasformazioni o miglioramenti delle opere esistenti.

Sono esclusi dall'onere del contributo i beni appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e quelli che fossero sottoposti al concorso nella spesa dell'opera, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il proprietario dell'immobile o della parte di immobile assoggettata al contributo ha facoltà di sottrarsi al pagamento di questo, dichiarando di preferire l'espropriazione.

Alle espropriazioni da effettuarsi in conseguenza della mancata accettazione del contributo da parte dei proprietari interessati, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, ferme restando, per quelle da effettuarsi in dipendenza di lavori ferroviari, le norme di cui all'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2112.

Quando si tratti di un'opera pubblica da eseguire mediante concessione, è in facoltà dell'Amministrazione espropriante di cedere al concessionario, di concerto col Ministro per le finanze, gli immobili espropriati a norma del precedente comma, allo stesso prezzo di espropriazione.

Art. 3.

Finchè non sia spirato il termine di cui all'art. 1 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, per la esecuzione di opere pubbliche e per l'attuazione delle provvidenze ad esse collegate e dirette al sollecito miglioramento delle condizioni del Mezzogiorno e delle Isole, non si applicano a quelle regioni le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Si può fare luogo all'applicazione del contributo anche per le opere pubbliche eseguite dallo Stato, le quali siano state iniziate dal 1° gennaio 1923 in poi, ma non siano state ultimate alla data della pubblicazione della presente legge.

In questo caso, però, ove si tratti di opere eseguite da enti col concorso dello Stato, non si fa luogo all'applicazione del contributo a favore dello Stato stesso, quando i proprietari degli immobili abbiano già corrisposto il contributo ai detti enti, giusta il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2358.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia ed affari di culto, saranno emanate le norme per la valutazione dell'incremento del valore da assoggettarsi al contributo e per la decisione delle controversie relative, nonchè tutte le altre occorrenti per l'applicazione della presente legge, coordinandole con le disposizioni già vigenti in materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 54.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2249.

Applicazione delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private nei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 67 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1604, concernente l'estensione alla città e al territorio di Fiume delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le imprese di assicurazione straniere che abbiano legale rappresentanza nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e 10 luglio 1925, n. 1512, alle quali sia stato conferito da trattati od accordi internazionali il diritto di esercitare l'industria, sono autorizzate a continuare le loro operazioni per il periodo stabilito negli stessi trattati ed accordi, senza essere soggette agli obblighi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 31 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, che negli articoli successivi del presente decreto verrà indicato con la denominazione di « decreto-legge ».

Esse dovranno però, entro i due mesi successivi alla pubblicazione del presente decreto, dimostrare di essersi conformate alle altre disposizioni del predetto decreto-legge, anche nel caso che limitino la propria azione alla gestione del portafoglio precostituito.

Art. 2.

Le imprese straniere diverse da quelle contemplate all'articolo precedente operanti nei territori annessi e che non abbiano la propria legale rappresentanza nelle altre Provincie del Regno, non potranno continuare le loro operazioni senza avere ottenuto l'autorizzazione a norma del decreto-legge.

Art. 3.

Le imprese che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana esclusivamente nei territori annessi, sono tenute alla cessione di cui all'art. 24 del decreto-legge, dalla entrata in vigore del decreto medesimo.

Per le imprese che esercitavano precedentemente nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana e non avevano ceduto il portafoglio all'Istituto nazionale delle assicurazioni, la quota di rischio da cedere all'Istituto medesimo è stabilita nella misura del 30 per cento per un decennio a partire dal 1° aprile 1923. Per i decenni successivi valgono le norme dell'art. 24 del decreto-legge.

Art. 4.

Nei casi in cui il decreto-legge e i successivi provvedimenti modificativi richiamino norme la cui applicazione non

sia ancora estesa ai territori annessi, si osserveranno, finchè non avvenga la estensione delle norme stesse, le analoghe disposizioni vigenti in materia in detti territori.

Art. 5.

Le imprese di assicurazione operanti nei territori annessi debbono compilare il bilancio, a cominciare da quello relativo all'esercizio 1926, in conformità del modello di cui all'art. 39 del decreto-legge. Per la inserzione del bilancio nel Bollettino ufficiale delle società per azioni le imprese stesse sono soggette al pagamento del diritto fisso stabilito dal R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728.

Art. 6.

Quando nei tre mesi successivi alla pubblicazione del presente decreto abbiano luogo, fra le imprese di cui al precedente art. 1, le quali esercitino l'assicurazione sulla vita, cessioni di portafoglio allo scopo di ottenere la completa copertura delle riserve matematiche, è applicabile, nei riguardi delle imprese cedenti e delle cessionarie, il secondo comma dell'art. 16 del decreto-legge.

Se trascorso il termine predetto, sussista qualche impresa che non abbia effettuato con proprie attività esistenti e vincolate nel Regno la copertura delle riserve matematiche e non abbia provveduto alla cessione di portafoglio ad altra impresa della categoria indicata nel primo comma, la quale assuma l'impegno di effettuare detta copertura, il Ministero dell'economia nazionale potrà promuovere, per decreto Reale, la nomina di un commissario che provveda d'ufficio alla cessione medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 36. — COOP

Numero di pubbilcazione 55.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2250.

Disposizioni per la scelta del personale direttivo ed insegnante delle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, sono così modificati:

« Ogni anno entro il 31 marzo, salvo contrario avviso del Ministero degli affari esteri, gli aspiranti delle scuole elementari presenteranno ai Regi provveditorati agli studi la domanda in carta legale diretta al Ministero degli affari esteri e corredata dallo stato di famiglia e da un cenno riassuntivo degli studi fatti, della carriera percorsa, dei titoli e delle pubblicazioni.

« I Regi provveditori agli studi non oltre il 30 aprile trasmetteranno al Ministero degli affari esteri le domande degli aspiranti per ognuno dei quali dovranno esprimere il loro motivato parere.

« I maestri delle scuole all'estero che aspirino alla nomina a direttori e che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo precedente dovranno far pervenire entro il 30 aprile al Ministero degli affari esteri per mezzo dei Regi agenti la loro domanda in carta legale corredata dai documenti di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, è così modificato:

« Le designazioni degli aspiranti idonei in numero non superiore al doppio dei posti vacanti sarà fatta da una Commissione composta del direttore generale delle scuole italiane all'estero o di un suo delegato, dei direttori generali dell'istruzione media ed elementare, o dei loro delegati, di un funzionario del ruolo diplomatico consolare e di tre esperti per le materie d'insegnamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 37. — COOP

Numero di pubblicazione 56.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 5.

Modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e per la educazione fisica e morale della gioventù;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e dei Ministri Segretari di Stato

per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fa parte del Consiglio centrale dell'Opera nazionale Balilla — in aggiunta ai membri indicati nel terzo comma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 2247 — anche un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, è vietata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani.

Non sono comprese nel divieto di cui al comma precedente le formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale, nè quelle facenti capo all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani. Peraltro, questa ultima Associazione non può istituire nuove formazioni od organizzazioni nei Comuni inferiori ai 20,000 abitanti, a meno che siano capoluoghi di Provincia; in ogni caso è necessario il preventivo accordo con gli organi direttivi dell'Opera nazionale.

Le formazioni od organizzazioni costituite contro il divieto di cui nel presente articolo sono sciolte con decreto del Prefetto.

Le disposizioni di cui sopra non riguardano le organizzazioni ed opere con finalità prevalentemente religiose.

Art. 3.

Allo stesso scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, i Prefetti ordineranno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, lo scioglimento di tutte le formazioni od organizzazioni, indicate nel primo comma dell'articolo precedente, che risiedano in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, eccetto che si tratti di formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale.

Saranno sciolte anche le formazioni ed organizzazioni facenti capo alla Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani, che risiedano in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, a meno che si tratti di Comuni capoluoghi di Provincia.

Art. 4.

I gagliardetti e i labari dei reparti dell'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani porteranno uno scudetto col segno del Littorio e con le iniziali: « O.N.B. ».

Art. 5.

L'art. 18 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, è modificato come segue:

« E' abrogata ogni disposizione non conforme a quelle contenute nella presente legge, la quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo e i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1927, Anno V, Atti del Governo, registro 256, foglio 51. — COOP

Numero di pubblicazione 57.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 6.

Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 2247, con cui è stata istituita l'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù;

Veduto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, con cui sono state apportate modificazioni alla legge anzidetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati i regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, numero 2247, modificata con R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5: regolamenti annessi al presente decreto e vistati, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1927, Anno V, Atti del Governo, registro 256, foglio 52. — COOP.

Regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla.

TITOLO I.

Costituzione e funzionamento dell'Opera nazionale.

CAPO I.

NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO CENTRALE. — PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'OPERA NAZIONALE.

Art. 1.

Alla rinnovazione ordinaria dei componenti del Consiglio centrale da nominare con decreto Reale devesi provvedere almeno un mese prima della scadenza del quadriennio di nomina.

A tal uopo, almeno due mesi prima della detta scadenza, il Capo del Governo invita i Ministeri interessati, il Comando generale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, nonchè gli enti di cui nel quarto comma dell'art. 10 della legge, a designare, entro il termine di venti giorni, i rispettivi delegati.

Per gli enti provvedono alla designazione i Consigli amministrativi o direttivi, con deliberazioni da adottarsi secondo le norme dei rispettivi statuti. Qualora nel termine di venti giorni non sia possibile ottenere la deliberazione del Consiglio, la designazione può essere fatta dalla presidenza.

Le deliberazioni e le lettere della presidenza, contenenti le designazioni dei delegati, sono subito comunicate al Capo del Governo per i provvedimenti di nomina.

I membri scaduti restano in carica sino a che i successori non abbiano assunto l'ufficio.

Art. 2.

Deve far parte del Consiglio centrale dell'Opera un rappresentante della Direzione generale del P. N. F. e l'ispettore centrale per l'educazione ed assistenza religiosa, scelti tra le persone indicate nel 3° capoverso dell'art. 10 della legge.

Art. 3.

Non possono far parte del Consiglio centrale, o, se ne fanno parte, ne decadono:

1° le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e quelle colpite da indegnità morale o da incompatibilità politiche;

2° gli amministratori delle singole istituzioni sovvenzionate dall'Opera;

3° gl'impiegati ed agenti amministrativi e contabili dei comitati e istituzioni predette;

4° coloro che hanno il maneggio del denaro dei comitati e istituzioni medesime e non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito controverso verso di esse e sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile.

Art. 4.

I componenti del Consiglio centrale non possono prender parte a deliberazioni o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti e affini fino al quarto grado nonchè di enti, dei quali abbiano l'amministrazione.

Non possono prender parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni ed appalti di opere nell'interesse dell'Opera nazionale.

Art. 5.

Salva la facoltà spettante al Capo del Governo ai sensi dell'art. 14, penultimo capoverso, della legge, la decadenza dall'ufficio di componente del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva, per le cause previste dal presente regolamento, è pronunziata dal Consiglio centrale, sentito l'interessato.

Contro il provvedimento del Consiglio è ammesso ricorso al Capo del Governo.

Art. 6.

Nel caso di morte, di dimissioni o di decadenza di alcuno dei membri del Consiglio centrale o della Giunta esecutiva, devesi provvedere alla nomina del successore, con le norme di cui all'art. 1 del presente regolamento, nel termine di un mese dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Il componente del Consiglio o della Giunta nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Adunanze del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva.

Art. 7.

Le adunanze del Consiglio centrale dell'Opera nazionale sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo almeno due volte all'anno, nei mesi di aprile e novembre; le altre sono indette in qualunque tempo, in seguito a richiesta del Capo del Governo, o a determinazione del presidente, o a deliberazione della Giunta esecutiva, o a domanda scritta e motivata di un terzo almeno dei componenti del Consiglio centrale.

Le adunanze della Giunta esecutiva seguono normalmente una volta al mese, e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta un terzo almeno dei componenti della Giunta medesima.

Ai membri del Consiglio centrale, della Giunta esecutiva che non risiedono in Roma, spettano, per l'intervento alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di dimora nella misura determinata dal Consiglio centrale, in conformità delle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 8.

Per la validità delle adunanze del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti; a parità di voti la proposta verrà sottoposta alla decisione del Capo del Governo.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per appello nominale, od a voti segreti. Hanno sempre luogo a schede segrete, quando concernono persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 4 del presente regolamento, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 9.

L'invito ad intervenire alle sedute del Consiglio e della Giunta dev'essere scritto, firmato dal presidente e spedito con piego raccomandato ai singoli componenti cinque giorni prima della seduta od almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni di urgenza.

All'invito è annesso l'ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna adunanza.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva debbono essere motivate.

I verbali delle sedute debbono contenere i nomi dei componenti intervenuti alla adunanza, con l'indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Debbono inoltre contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli oggetti e far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno degli intervenuti abbia inteso chiarire, giustificare o ricusare il proprio voto.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal direttore dell'ufficio di segreteria e, in caso di assenza di questo dall'adunanza, dall'impiegato che lo sostituisce.

Attribuzioni del Consiglio centrale.

Art. 11.

Il Consiglio centrale:

1. delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Opera nazionale;

2. adotta i provvedimenti di carattere generale diretti all'attuazione dei compiti della legge;

3. delibera le assegnazioni di somme ai Comitati provinciali per il funzionamento dell'Opera nelle singole provincie ed ogni altra assegnazione necessaria per promuovere la fondazione o per facilitare il funzionamento di Istituti a favore della gioventù;

4. delibera in genere su tutte le questioni concernenti l'indirizzo dell'Opera nazionale;

5. esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente regolamento.

Attribuzioni della Giunta esecutiva.

Art. 12.

La Giunta esecutiva:

1. propone il progetto di bilancio, il conto consuntivo e delibera i regolamenti di servizio interno e quello per il servizio di tesoreria;

2. delibera l'accettazione di lasciti e doni, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, l'acquisto di beni stabili e l'investimento delle somme disponibili;

3. nomina e licenzia gli impiegati e i salariati;

4. nomina i presidenti e i componenti dei Comitati provinciali e delibera sulle proposte dei predetti Comitati;

5. decide sui ricorsi prodotti a norma del presente regolamento contro le deliberazioni dei Comitati provinciali.

Nei casi d'urgenza la Giunta può adottare tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio centrale, con la riserva di cui al penultimo comma dell'art. 10 della legge.

Attribuzioni del presidente.

Art. 13.

Il presidente dirige ogni attività dell'Opera, convoca e presiede il Consiglio centrale e la Giunta esecutiva, rappresenta in giudizio l'Opera nazionale, vigila sul buon andamento dei servizi dipendenti da essa.

Attribuzioni del vice-presidente.

Art. 14.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nella amministrazione dell'Opera e lo sostituisce in caso di assenza, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva, adotta tutti i provvedimenti richiesti per il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Opera nazionale, che non siano dalla legge e dal presente regolamento attribuiti al Consiglio centrale e alla Giunta esecutiva.

Nei casi d'urgenza, il vice-presidente prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza della Giunta esecutiva con l'obbligo d'informarne la Giunta stessa nella sua prima adunanza per la ratifica.

Impiegati.

Art. 15.

Il Consiglio centrale, su proposta della Giunta esecutiva, stabilisce in apposito regolamento organico il numero, la qualità, le attribuzioni, i diritti, i doveri e le responsabilità dei funzionari ed impiegati necessari per i servizi dell'Opera nazionale.

Tale regolamento è comunicato per l'approvazione al Capo del Governo al quale potrà essere richiesto dal presidente dell'Opera nazionale il numero dei funzionari dello Stato necessario per il regolare andamento dei servizi.

Lo stipendio dei detti funzionari, che continueranno a far parte dei rispettivi ruoli statali, rimarrà a carico delle rispettive Amministrazioni.

Art. 16.

L'ufficio di segreteria deve formare e tenere al corrente un esatto ed ordinato inventario di tutti i beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Opera nazionale ed uno stato dei diritti, crediti, oneri ed obbligazioni, con i titoli relativi.

L'inventario e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal vice-presidente e dall'impiegato incaricato della loro compilazione.

CAPO II.

FINANZA E CONTABILITÀ.

Esercizio finanziario.

Art. 17.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio di ciascun anno e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Però, all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo si protrae sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Contributi e rendite.

Art. 18.

L'Opera nazionale provvede, di regola, al conseguimento dei suoi fini, oltre che con lo stanziamento annuale disposto sul bilancio del Ministero dell'interno ai termini dell'art. 9 della legge, con le rendite del proprio patrimonio costituito dai lasciti e dalle donazioni, oblazioni e sovvenzioni a favore dell'Opera nazionale.

In casi eccezionali, può, con l'approvazione del Capo del Governo, parzialmente impiegare per i fini predetti anche i cespiti costituenti le attività patrimoniali, qualora siffatto impiego risulti giustificato dalla necessità di provvedere ad una efficace assistenza della gioventù e sia dimostrato tale da non recare pregiudizio alla situazione economica e alla ulteriore attività dell'ente.

Bilancio, conti, servizio tesoreria.

Art. 19.

Il bilancio annuale comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, desunto dal risultato del precedente consuntivo, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

Si applicano, per la compilazione del bilancio, le norme degli articoli 19 e 23 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99, per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio centrale entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Art. 20.

Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta alla Giunta esecutiva il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto, comprendente le entrate e le spese accertate e scadute e le esazioni e i pagamenti effettuati durante l'esercizio predetto, con la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione.

Il conto finanziario, con tutti i documenti giustificativi, è comunicato dalla Giunta al Consiglio centrale, a corredo del conto consuntivo, il quale deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle entrate e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio, con le sopravvenute variazioni.

Al conto consuntivo è unita altresì una relazione sul risultato morale della gestione.

Il Consiglio centrale deve discutere i conti nella sua sessione di aprile.

La deliberazione del Consiglio in quanto porti variazioni nel carico o discarico, è notificata per mezzo di messo comunale al contabile che può presentare per iscritto, senza spese, deduzioni e ricorsi nel termine di giorni 15 dalla notificazione.

Non più tardi del 31 maggio i conti, con tutti i documenti giustificativi e le deduzioni e i ricorsi eventualmente presentati, sono trasmessi al Capo del Governo il quale, richieste, ove ne sia il caso, le deduzioni dell'Opera nazionale, decide con suo decreto, che non è soggetto ad alcun gravame.

Art. 21.

I servizi di riscossione e tesoreria debbono essere preferibilmente affidati ad un istituto di credito.

Il tesoriere deve in tutti i casi prestare cauzione nei modi stabiliti dal Consiglio centrale con apposita deliberazione.

Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, a madre e figlia e con numero continuativo, fornito al tesoriere dall'Opera nazionale.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, e firmati dal presidente o dal vice presidente e dal ragioniere.

Art. 22.

Il contributo di cui al n. 1 della legge è corrisposto dal Ministero dell'interno in due rate uguali, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, con mandati intestati al tesoriere dell'Opera nazionale e resi esigibili presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

CAPO III.

ALTA VIGILANZA DEL CAPO DEL GOVERNO.

Atti soggetti alla approvazione.

Art. 23.

Un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta è trasmesso al Capo del Governo.

Art. 24.

Sono soggetti all'approvazione del Capo del Governo:

a) i bilanci preventivi e le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti;

b) i conti consuntivi;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni di patrimonio;

d) le deliberazioni concernenti il servizio di tesoreria e le piante organiche degli impiegati e salariati e ogni altra deliberazione sull'indirizzo e sull'attività dell'Opera.

Agli effetti dell'approvazione prescritta dal presente articolo, non va considerato come trasformazione di patrimonio l'impiego di somme disponibili per l'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 25.

Nell'esercizio dell'alta vigilanza sull'Opera nazionale, il Capo del Governo può richiedere, in ogni tempo, copia delle deliberazioni del Consiglio Centrale e della Giunta esecutiva, e pronunciarne l'annullamento dopo aver richiamato su di esse l'attenzione dell'Opera nazionale, per le sue eventuali osservazioni e deduzioni.

CAPO IV.

DEI SOCI.

Ammissione, contributi, perdita, qualità, distintivo.

Art. 26.

Alla nomina e alla radiazione dei soci provvede la Giunta esecutiva, salvo a riferirne nella prima adunanza al Consiglio centrale.

La proclamazione dei soci benemeriti è fatta dal Consiglio su proposta del presidente, con deliberazione motivata.

All'ammissione dei soci perpetui e temporanei provvede la Giunta in seguito a domanda scritta degli aspiranti, diretta al presidente dell'Opera nazionale e contenente, per i soci temporanei, la dichiarazione dell'impegno di versare, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data dell'ammissione e per il periodo di cinque anni, la quota annuale di L. 60.

Il versamento della somma di L. 500 deve esser effettuato dai soci perpetui entro un mese dall'ammissione.

Le quote dei soci temporanei debbono essere versate per il primo anno nel predetto termine di un mese e successivamente entro il primo trimestre di ogni anno.

Art. 27.

Si perde la qualità di socio in seguito a morte, dimissione o a radiazione.

Le dimissioni dei soci temporanei non possono avere effetto che alla scadenza di ogni quinquennio e debbono pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale almeno tre mesi prima

di tale scadenza. Per le altre categorie di soci, le dimissioni hanno effetto dalla data dell'accettazione da parte della Giunta esecutiva.

La radiazione è deliberata dalla Giunta Esecutiva:

a) quando il socio, dopo formale diffida per iscritto, non abbia effettuato i pagamenti dovuti;

b) quando il socio si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, o in ogni altro caso di indegnità morale e politica.

Contro i provvedimenti di radiazione è ammesso, nel termine di 15 giorni dalla notifica, il ricorso alla Giunta esecutiva, che pronuncia definitivamente.

Art. 28.

I soci concorrono all'attività dell'Opera nazionale e al conseguimento dei suoi fini mediante la prestazione di contributi ed opere.

Essi hanno diritto di fregiarsi degli speciali distintivi istituiti dal Comitato centrale.

Ai soci è inoltre distribuita una tessera di riconoscimento, secondo un tipo approvato dal Consiglio centrale.

Per il rilascio della tessera e del distintivo l'Opera nazionale percepisce da ciascun socio un contributo fisso in misura da stabilirsi dal Consiglio centrale.

I soci temporanei debbono provvedere alla rinnovazione della tessera alla scadenza di ogni quinquennio, previo pagamento del relativo contributo.

CAPO V.

RAPPORTI DELL'OPERA CON ALTRE ISTITUZIONI.

Diritto di promuovere coordinamento.

Art. 29.

L'Opera nazionale promuove intese tra le varie istituzioni, aventi scopi di assistenza della gioventù, per coordinare la loro azione pel raggiungimento delle finalità della legge.

Fondazione di nuove istituzioni.

Art. 30.

Nei Comuni ove, anche in seguito alle provvidenze adottate a termini del precedente articolo 29, se ne manifesti la necessità, l'Opera provvede alla fondazione di nuove istituzioni, in forza della facoltà accordatale dall'art. 7 lettera a) della legge.

Assegnazione di sovvenzioni.

Art. 31.

L'Opera nazionale provvede all'assegnazione delle sovvenzioni contemplate dall'art. 7 lettera b) a mezzo dei Comitati provinciali e comunali.

A tal fine ogni Comitato provinciale nel mese di ottobre farà tenere all'Opera nazionale una dettagliata relazione da cui risulti il fabbisogno dei singoli Comitati comunali occorrente per la realizzazione del programma d'azione da svolgere sia direttamente sia a mezzo di altre istituzioni pubbliche e private di ciascun Comune.

L'Opera prima di provvedere all'assegnazione di sovvenzioni potrà richiedere ogni altra notizia che riterrà necessaria e procedere a verifiche del funzionamento dei servizi presso l'istituzione da sussidiare.

Riforma statuti.

Art. 32.

E' fatto obbligo alle istituzioni contemplate dall'art. 7 lettera c) della legge di trasmettere nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento copia dei propri statuti organici ai Comitati provinciali che a loro volta li trasmetteranno alla Giunta esecutiva unitamente alle proposte di riforme che essi reputeranno opportune ai fini della applicazione del predetto art. 7 lettera c) e alle eventuali opposizioni degli enti interessati, da presentarsi agli stessi Comitati provinciali nel termine di giorni 15 dalla notificazione delle deliberazioni relative alle riforme.

La Giunta esecutiva, qualora decida di promuovere riforme degli statuti, dovrà trasmettere alle autorità competenti insieme con la propria deliberazione gli atti pervenuti dal Comitato provinciale.

La disposizione dell'art. 7 lettera c) non è applicabile alle istituzioni a favore di determinate famiglie.

Preferenza agli Avanguardisti e Balilla per conferimento posti e borse di studio.

Art. 33.

La preferenza accordata ai fanciulli e ai giovani appartenenti rispettivamente alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti dall'art. 7 lett. c) della legge prende grado dopo quella accordata agli invalidi e agli orfani di guerra dagli articoli 9 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e 37 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 34.

Le istituzioni pubbliche aventi scopo di conferire posti e borse di studio a favore di fanciulli e giovani appartenenti a determinati Comuni e Provincie, devono comunicare ai Comitati provinciali e comunali dell'Opera copia dei bandi di concorsi.

Se le predette istituzioni estendono la loro attività nell'intero territorio del Regno, devono comunicare i bandi di concorso alla Giunta esecutiva dell'Opera.

La mancata comunicazione dei bandi di concorso importa la nullità del concorso e del conferimento della borsa e del posto.

Art. 35.

Contro i provvedimenti di assegnazione di posti e borse di studio adottati dalle istituzioni contemplate dall'art. 7 lett. c) della legge, è riconosciuta veste a ricorrere nei modi e nei casi di legge alla Giunta esecutiva e ai Comitati provinciali e comunali dell'Opera nazionale.

I suddetti corpi potranno ricorrere anche contro i provvedimenti adottati dai Prefetti ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 390, e del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214.

CAPO VI.

VIGILANZA ED ISPEZIONI SUI COMITATI PROVINCIALI E COMUNALI.

Art. 36.

L'Opera nazionale vigila sul regolare funzionamento dei Comitati provinciali e comunali curando che l'attività dei singoli comitati si svolga secondo le norme contenute nella legge e nel presente regolamento, disponendo anche apposite ispezioni sull'andamento dei servizi ai Comitati stessi affidati.

Medaglie e diplomi benemorenze.

Art. 37.

Le medaglie di benemerenza, concesse dall'Opera nazionale a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge, sono, secondo il grado di merito, d'oro, d'argento o di bronzo e conformi ad un tipo stabilito con apposita deliberazione dal Consiglio centrale.

Le medaglie d'oro sono conferite dal Capo del Governo su proposta del Consiglio centrale, le altre dal Consiglio centrale su proposta della Giunta esecutiva.

Art. 38.

I diplomi di benemerenza, di cui nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge, sono di due gradi e vengono concessi dalla Giunta esecutiva alle persone e agli enti che, pur non essendo ritenuti meritevoli di una medaglia, siano tuttavia riconosciuti benemeriti ai sensi dell'articolo ora citato.

TITOLO II.

Comitati provinciali.

CAPO I.

NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DEI COMPONENTI IL COMITATO PROVINCIALE.

Art. 39.

Nel procedere alla nomina dei componenti elettivi dei Comitati provinciali, la Giunta esecutiva deve comprendere un rappresentante della federazione provinciale fascista, scelto preferibilmente tra i soci dell'Opera residenti nella provincia, e curare che possibilmente in ogni Comitato stesso sia incluso anche il medico provinciale, od, in sua vece, l'ufficiale sanitario del capoluogo, in seguito a determinazione del Prefetto.

Art. 40.

Non possono far parte del Comitato provinciale, o, se ne fanno parte, ne decadono:

1. le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e quelle colpite da indegnità morale o da incompatibilità politica;
2. gli amministratori delle istituzioni sovvenzionate dall'Opera stessa;
3. gli impiegati ed agenti amministrativi o contabili del Consiglio centrale e dei Comitati provinciali e comunali dell'Opera, nonchè delle singole istituzioni predette;
4. coloro che hanno il maneggio del denaro del Comitato o delle istituzioni sovvenzionate, e non hanno reso il conto, ovvero hanno verso di esse un debito sia pure controverso o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;
5. i componenti dei Comitati comunali nella stessa provincia.

La disposizione dell'art. 4 del presente regolamento è applicabile ai componenti dei Comitati provinciali.

Art. 41.

Salva la facoltà spettante al presidente del Consiglio centrale, ai sensi dell'art. 14 ultimo capoverso della legge, di revocare per inettitudine e incompatibilità i componenti dei Comitati provinciali, la decadenza dall'ufficio di componente del Comitato provinciale, per le cause previste dal presente regolamento, è dichiarata dallo stesso Comitato, sentito l'interessato.

Quando sia stata pronunciata dal Comitato provinciale, è ammesso contro la dichiarazione di decadenza il ricorso alla Giunta esecutiva dell'Opera medesima nel termine di giorni quindici dalla comunicazione.

Art. 42.

Nel caso di morte, dimissione o decadenza di alcuno dei membri elettivi del Comitato provinciale, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale provvede alla nomina del successore nel termine di un mese dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Il componente nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Adunanze.

Art. 43.

Le adunanze del Comitato provinciale hanno luogo normalmente una volta al mese e in via straordinaria quando lo richiede l'Opera nazionale, o lo ritenga opportuno il presidente dello stesso comitato, o ne faccia domanda scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri.

Per le adunanze e le deliberazioni del Comitato provinciale sono applicabili le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

CAPO II.

BILANCI E CONTI.

Art. 44.

Le norme degli articoli 17 e 19 del presente Regolamento sono applicabili ai bilanci dei Comitati provinciali.

Art. 45.

Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta al Comitato provinciale il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto, comprendente le entrate e le spese accertate e scadute e le esazioni e i pagamenti effettuati durante l'esercizio predetto con la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione.

Il Comitato deve discutere il conto nella sessione di aprile e la sua deliberazione in quanto porti variazioni nel carico e discarico è notificata a mezzo del messo comunale al contabile che può esaminare i conti e la deliberazione del Comitato nell'ufficio di segreteria e presentare in iscritto, senza spesa, deduzioni e ricorso nel termine di giorni trenta dalla notificazione.

Non più tardi del 31 maggio il conto finanziario insieme col conto consuntivo redatto in conformità dell'art. 73 del Regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99, tutti i documenti giustificativi e le deduzioni e i ricorsi eventualmente presentati sono trasmessi alla Giunta esecutiva.

Contro i provvedimenti della Giunta esecutiva è ammesso, nel termine di giorni 15 dalla notificazione, ricorso al Capo del Governo, il quale decide con suo decreto, che non è soggetto ad alcun gravame.

CAPO III.

ATTIVITÀ E VIGILANZA.

Attribuzioni del Comitato provinciale.

Art. 46.

Il Comitato provinciale:

a) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) adotta le deliberazioni e i provvedimenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente regolamento;

c) concreta le proposte per assegnazione di fondi da ripartirsi tra i Comitati comunali e le istituzioni esistenti nella provincia per l'attuazione dei compiti della legge.

A ciascuno dei componenti del Comitato possono essere assegnati dal presidente speciali incarichi, con l'obbligo di rendere conto della esecuzione dell'incarico ricevuto e dei risultati conseguiti.

Controllo della Giunta esecutiva.

Art. 47.

Sono soggetti all'approvazione della Giunta esecutiva:

a) i bilanci preventivi e le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti;

b) i conti consuntivi e le deliberazioni concernenti i servizi di tesoreria;

c) tutte le deliberazioni di massima sull'indirizzo e sull'attività dell'Opera nella Provincia.

Art. 48.

Un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni dei Comitati provinciali è trasmesso alla Giunta esecutiva che ne può richiedere in ogni tempo copia e deliberarne l'annullamento richiamando su di esse l'attenzione del Comitato provinciale per le sue eventuali osservazioni e deduzioni.

Art. 49.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente del Comitato dev'essere possibilmente scelto tra persone residenti nel capoluogo della Provincia.

Esso convoca e presiede le adunanze del Comitato, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento dell'ufficio di segreteria, e dei servizi di protezione e assistenza nella Provincia, prende, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Comitato in adunanza da convocare entro breve termine.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente nominato dal Comitato.

Personale.

Art. 50.

Il personale necessario per i servizi del Comitato provinciale è nominato dallo stesso Comitato, in base a norme approvate dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

Art. 51.

Il servizio di cassa del Comitato provinciale dev'essere preferibilmente affidato all'esattore comunale del capoluogo della Provincia o ad un istituto di credito avente sede nello stesso capoluogo. I mandati di pagamento sono firmati dal presidente del Comitato, dal consigliere anziano e dal segretario.

Richieste Comitati comunali e ripartizione fondi assistenza.

Art. 52.

Il Comitato provinciale accerta ogni anno i bisogni dell'assistenza da esercitarsi dai singoli Comitati comunali della Provincia e chiede all'Opera Nazionale, con le norme stabilite nell'art. 31 del presente regolamento, i fondi che risultano necessari per il proficuo funzionamento di detti Comitati.

La ripartizione di tali fondi tra i vari Comitati comunali è fatta dal Comitato provinciale secondo le direttive dell'Opera nazionale.

Vigilanza ed ispezioni sui Comitati comunali.

Art. 53.

I Comitati provinciali nei riguardi dei Comitati comunali esercitano potere analogo a quello accordato all'Opera nazionale dall'art. 36 del presente regolamento.

Ricorsi contro deliberazioni di decadenza dei componenti dei Comitati comunali.

Art. 54.

Contro le deliberazioni relative alla nomina, e alla decadenza dei componenti dei Comitati comunali, gli interessati possono ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, alla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, che provvede definitivamente.

Reggenza straordinaria dei Comitati provinciali.

Art. 55.

Nel caso in cui un Comitato provinciale non possa costituirsi e fino a che tale costituzione non si renda possibile, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale incarica un proprio delegato di dirigere il Comitato ed esercitare, col concorso dei funzionari di cui all'art. 12 della legge, tutte le attribuzioni demandate al Comitato dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Comitato non funzioni in maniera da assicurare il normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza nella Provincia, secondo le disposizioni della legge e del regolamento, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale può revocare la nomina dei membri elettivi e provvedere a termini del precedente comma.

TITOLO III.

Comitati comunali.

CAPO I.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMITATI.

Nomina, incompatibilità, decadenza.

Art. 56.

Il numero dei componenti dei Comitati comunali, compresi il presidente e i membri di diritto, da stabilirsi ai sensi dell'art. 14 della legge, non potrà essere superiore a quello di 15 per i comuni di maggiore popolazione, nè essere inferiore a quello di 5 per i comuni di minor popolazione.

Nei comuni capoluoghi di Provincia il Comitato provinciale assume le funzioni del Comitato comunale.

Art. 57.

Il presidente e i componenti dei Comitati comunali sono nominati dal Comitato provinciale.

Essi durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Art. 58.

Fa parte del Comitato comunale come componente di diritto un rappresentante della amministrazione comunale.

Nel procedere alla nomina dei componenti elettivi dei Comitati comunali, il Comitato provinciale deve curare che in ognuno dei detti sia incluso l'ufficiale sanitario oppure un medico condotto del comune.

Art. 59.

Non possono far parte dei Comitati comunali e, se ne fanno parte, ne decadono:

1. le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e le persone colpite da indegnità morale o da incompatibilità politica;

2. gli amministratori delle istituzioni sovvenzionate dal Comitato stesso;

3. gl'impiegati ed agenti amministrativi o contabili del Consiglio centrale dei Comitati provinciali e comunali dell'Opera, nonchè delle singole istituzioni predette;

4. coloro che hanno il maneggio del denaro del Comitato o delle istituzioni sovvenzionate, e non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso di esse e sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

5. i componenti del Comitato provinciale della Provincia.

La disposizione dell'art. 4 del presente regolamento è applicabile ai componenti dei Comitati comunali.

Art. 60.

Salva la facoltà spettante al presidente del Consiglio centrale ai sensi dell'art. 14 ultimo capoverso della legge, la decadenza dall'ufficio di componente il Comitato comunale, per le cause previste dal presente regolamento, è dichiarata dallo stesso Comitato, sentito l'interessato.

Contro la dichiarazione di decadenza pronunciata dal Comitato comunale è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, alla Giunta esecutiva che provvede definitivamente.

Adunanze, esercizio finanziario e conti.

Art. 61.

Sono applicabili ai Comitati comunali le norme stabilite dagli articoli 7, 8, 9, 17, 19, 42 e 43 del presente regolamento.

Art. 62.

E' applicabile ai Comitati comunali la disposizione dell'articolo 45 del presente regolamento. Ai sensi del precedente articolo sui conti dei Comitati comunali decide con provvedimento motivato il Comitato provinciale. Contro il predetto provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni 15 dalla sua notificazione, ricorso alla Giunta esecutiva, che decide con suo provvedimento, contro il quale non è ammesso alcun gravame.

CAPO II.

ATTRIBUZIONI ED ATTIVITÀ.

Attribuzioni del Comitato comunale.

Art. 63.

Il Comitato comunale:

a) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) adotta tutti i provvedimenti e le deliberazioni ad esso demandate dalla legge e dal regolamento;

c) concreta le proposte per assegnazioni di fondi alle varie istituzioni pubbliche e private site nell'ambito del territorio comunale che attuino i compiti dalla legge affidati all'Opera.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono soggetti all'approvazione del Comitato provinciale.

Attribuzioni del presidente.

Art. 64.

Il presidente convoca e presiede le adunanze e adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento dei compiti dell'Opera nel Comune.

Nei casi d'urgenza esercita tutte le attribuzioni demandate al Comitato, salvo a riferirne al Comitato medesimo, nella sua prima adunanza.

Attività del Comitato comunale.

Art. 65.

Ogni Comitato comunale si riunisce normalmente una volta al mese, per coordinare le rispettive attività, predisporre il piano di organizzazione dell'assistenza nel comune, approvare le relazioni, le richieste di fondi, e i rendiconti da inviare al Comitato provinciale e adottare i provvedimenti demandati al Comitato dal presente regolamento.

Nel mese di novembre il Comitato delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente e nel mese di marzo il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 66.

I Comitati comunali provvedono, nelle forme più efficaci, secondo le condizioni locali, e sotto il controllo dei Comitati provinciali, alla raccolta di somme per il funzionamento dei servizi di assistenza nelle rispettive zone.

Quando manchino o siano insufficienti tali proventi, possono avvalersi dei fondi assegnati dall'Opera nazionale, a norma dell'art. 31 del presente regolamento.

Personale e servizio di cassa.

Art. 67.

I Comitati comunali non possono assumere personale. La Giunta esecutiva dell'Opera potrà autorizzarli a derogare a tale disposizione solo in seguito a proposta motivata del Comitato provinciale.

Art. 68.

Il servizio di cassa del Comitato comunale deve essere preferibilmente affidato all'esattore comunale.

I mandati di pagamento sono firmati dal presidente del Comitato, e dal consigliere anziano.

Reggenza straordinaria dei Comitati comunali

Art. 69.

Qualora in un Comune non si possa provvedere alla nomina dei componenti dei Comitati, o alla loro sostituzione nei casi in cui vengano tutti revocati o dichiarati decaduti, e sino a che tale nomina o sostituzione non si renda possibile, le attribuzioni demandate ai Comitati medesimi, sono temporaneamente esercitate da un delegato del Comitato provinciale col concorso dei funzionari di cui all'art. 14 della legge, ove questi esistano.

Art. 70.

Nella prima attuazione della legge e fino a quando non sarà provveduto alla regolare costituzione dei Comitati provinciali e comunali, sono applibabili nei loro riguardi rispettivamente le norme contenute negli articoli 55 e 69 del presente regolamento.

Art. 71.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Regolamento tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla.

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AGLI AVANGUARDISTI E AI BALILLA

Art. 1.

La Milizia Avanguardia e Balilla è destinata a preparare i giovani fisicamente e moralmente, in guisa da renderli degni della nuova norma di vita italiana.

Art. 2.

In ogni comune del Regno debbono organizzarsi formazioni di Avanguardisti e di Balilla. Le une e le altre dipendono dai Comitati provinciali e comunali di cui agli articoli 12 e 14 della legge, i quali provvedono a nominare appositi incaricati per ciascuna attività.

Art. 3.

Il reclutamento dei Balilla e degli Avanguardisti entro i limiti di età indicati dalla legge è volontario.

I giovani per essere ammessi nell'organizzazione debbono essere in possesso del consenso rilasciato da chi esercita su di essi la patria potestà. Compiuto il 16° anno di età, devono inoltre presentare il certificato di buona condotta.

Le iscrizioni vengono fatte direttamente presso i Comitati comunali oppure a mezzo dei fiduciari e delegati rionali di cui ai successivi articoli.

Le ammissioni sono illimitate.

Art. 4.

I reparti Avanguardisti e Balilla sono organizzati militarmente.

La formazione base è la ternaria.

La progressione dei reparti è la seguente:

Squadra: costituita da undici giovani ed un capo squadra;

Manipolo: costituito dalla riunione di tre squadre;

Centuria: costituita dalla riunione di tre manipoli;

Coorte: costituita dalla riunione di tre centurie;

Legione: costituita dalla riunione di tre coorti.

Nei luoghi dove il numero delle coorti è superiore a tre ed inferiore a sei è costituita unica legione.

Art. 5.

L'ordinamento della Milizia Avanguardia e Balilla è provinciale.

In ciascuna provincia si raggruppano le varie unità a seconda dell'entità delle iscrizioni.

TITOLO I.

AVANGUARDIE.

CAPO I.

Inquadramento.

Art. 6.

I reparti Avanguardisti vengono inquadrati con ufficiali e graduati della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, in quadro e fuori quadro, ed i comandi dei vari reparti vengono affidati come segue:

Manipolo: ad un capo squadra della M. V. S. N.;

Centuria: ad un capo manipolo della M. V. S. N.;

Coorte: ad un centurione della M. V. S. N.;

Legione: ad un seniore della M. V. S. N.

Art. 7.

I comandanti di reparto di Avanguardia aventi grado di ufficiali sono nominati dal Comando generale della M. V. S. N., su proposta della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

Art. 8.

I capi squadra della M. V. S. N. da destinare al comando dei manipoli della Milizia Avanguardia, sono nominati dal comandante di legione della M. V. S. N., su proposta del Comitato provinciale.

Art. 9.

La nomina a capo squadra degli appartenenti alla Milizia Avanguardia è di competenza del comandante della legione Milizia Avanguardia, su proposta dell'ufficiale comandante l'unità.

CAPO II.

Compiti.

Art. 10.

Per il conseguimento delle finalità assegnatele dalla legge e dall'art. 1 del presente regolamento, l'Istituzione provvede:

a) ad infondere nei giovani il sentimento della disciplina e della educazione militare;

b) alla istruzione premilitare;

c) alla istruzione ginnico-sportiva;

d) alla educazione spirituale e culturale;

e) alla istruzione professionale e tecnica;

f) alla educazione ed assistenza religiosa.

CAPO III.

Disciplina ed educazione militare.

Art. 11.

La disciplina consiste nel rispetto e nell'obbedienza che l'avanguardista deve ai propri comandanti ed alle persone che sono comunque preposte alla sua educazione civile e militare.

Il primo gradino della gerarchia è costituito dal caposquadra che essendo scelto fra gli stessi avanguardisti deve essere considerato da questi come un buon camerata da ascoltare nel consiglio e da seguire nell'esempio.

I comandanti superiori a quello della squadra identificandosi negli ufficiali e graduati della M. V. S. N. addetti ai reparti debbono essere considerati dai gregari come i loro naturali istruttori ed educatori.

Art. 12.

Le mancanze disciplinari degli avanguardisti vengono punite:

a) con l'ammonimento orale, se trattasi di mancanze leggiere dovute a negligenza nell'adempimento dei propri doveri;

b) con l'ammonimento scritto da comunicare a chi sull'avanguardista esercita la patria potestà, se trattasi di negligenza recidiva o continuata o disobbedienza grave;

c) con la sospensione da uno a tre mesi per le mancanze più gravi e nei casi di infrazione al buon costume o mala condotta abituale;

d) con l'espulsione quando si tratta di soggetti incorreggibili il cui cattivo esempio sarebbe di nocumento agli stessi suoi camerati.

L'espulsione porta la decadenza da qualsiasi beneficio ottenuto nel campo della previdenza e dell'assistenza.

L'ammonimento orale è inflitto da qualsiasi superiore avente comando di reparto superiore alla squadra; l'ammonimento scritto, dal comandante la maggiore unità costituita nel Comune. La sospensione viene deliberata dal Comitato comunale, e la espulsione da quello provinciale.

Art. 13.

L'avanguardista ha l'obbligo del saluto, segno di rispetto dovuto dall'inferiore al superiore.

Il saluto dell'avanguardista è quello romano e deve essere eseguito col braccio destro. Il saluto è dovuto:

Alle LL. MM. e alle LL. AA. RR. i Principi, al Sommo Pontefice, ai Capi di Stati esteri e loro delegati, al Capo del Governo, ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine, alle bandiere, stendardi, labari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della Milizia, alle bandiere delle Città di Vicenza, Venezia, Osoppo, Pieve di Cadore, Fiume, fregiate di medaglia d'oro al valor militare, ai decorati di medaglia d'oro al valor militare, ai senatori, deputati, prefetti del Regno ed alle gerarchie del Partito Nazionale Fascista quando si presentano in forma ufficiale, agli ufficiali della M. V. S. N. ed a tutti i propri comandanti e capisquadra.

Per le persone ed insegne di cui al precedente comma il saluto si eseguisce fermandosi e facendo fronte rimanendo nella posizione di saluto fino a che la persona od insegna cui si rendono gli onori non si sia allontanata di cinque passi.

Art. 14.

Gli avanguardisti vestono l'uniforme nelle istruzioni premilitari, nelle esercitazioni ginnico-sportive, ed in tutte le cerimonie pubbliche alle quali debbono intervenire. I Comitati comunali ed i comandanti dei reparti hanno facoltà di prescrivere l'uso dell'uniforme tutte le volte che lo ritengano opportuno.

Art. 15.

L'uniforme dell'avanguardista comprende:

a) camicia nera. Egli deve sentire l'orgoglio di accogliere così la tradizione gloriosa dei Caduti per la causa fascista;

b) pantaloni a brecche di panno grigio verde; mollettiere a spirale grigio-verde;

c) cintura nera alta cinque centimetri con fibbia sul davanti;

d) foulard di cotone nero annodato al collo;

e) fez nero alla bersagliera.

I capi-squadra portano sul braccio destro, sopra il gomito, un distintivo formato da un cordoncino d'argento.

Altre norme intese a regolare l'uso e la foggia di distintivi ecc., dovranno essere emanate dal Consiglio centrale dell'Opera.

Art. 16.

L'istruzione agli avanguardisti si impartisce a mezzo di chiamate parziali od anche generali per ciascuna provincia.

Le chiamate vengono fatte a mezzo di singoli avvisi ovvero con manifesti o comunicati sulla stampa. Esse vengono ordinate dal Comitato comunale e dai comandanti dei reparti quando trattasi di chiamate parziali nel territorio del Comune, dal Comitato provinciale quando trattasi di chiamata generale di tutte le formazioni esistenti nella provincia.

Art. 17.

I reparti di avanguardisti intervengono sempre alle cerimonie e celebrazioni indette dalle Autorità del Partito, nonchè, previ accordi da prendersi con gli enti promotori, alle cerimonie patriottiche.

Essi possono inoltre partecipare, previi accordi con l'Autorità militare, alle riviste e parate del R. Esercito che hanno luogo in occasione di solennità, nel qual caso sfilano dopo i reparti della Milizia.

CAPO IV.

Istruzione premilitare.

Art. 18.

Il comandante della legione della M. V. S. N. ed il comandante del reparto della M. V. S. N. che fanno parte rispettivamente del Comitato provinciale e del Comitato comunale di cui agli articoli 12 e 14 della legge sorvegliano l'inquadramento militare delle formazioni di Avanguardia esistenti nel territorio della Provincia e del Comune.

Art. 19.

Il comandante di legione della M. V. S. N. presiede alla parte militare dell'organizzazione della Istituzione e, d'accordo col Comitato provinciale, ne disciplina l'attività.

Egli, oltre alle altre incombenze deferitegli dalla legge e dal presente regolamento, provvede:

a) a dare indirizzo pratico all'addestramento militare dei reparti di Avanguardia;

b) all'organizzazione delle unità Avanguardia col raggruppare d'accordo con il Comitato provinciale i manipoli e le centurie, dislocati nei vari Comuni, in coorti e queste in legioni;

c) presenta i progetti di esercitazioni, gite, escursioni, ecc., che gli vengono presentati dal comandante della legione Avanguardia al Comitato provinciale che decide l'esecuzione e l'assegnazione dei fondi eventualmente occorrenti.

Art. 20.

Il comandante di legione di Avanguardia deve conoscere personalmente e bene gli ufficiali addetti all'inquadramento dei reparti. Cura il mantenimento in efficienza delle coorti, traccia, sulle direttive ricevute dal console della M. V. S. N. che fa parte del Comitato provinciale, il programma di istruzione e di addestramento militare dei reparti, per la esecuzione del quale richiede all'inizio di ogni semestre lo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 21.

Il centurione comandante di coorte Avanguardia, ha azione di comando sulle centurie dipendenti.

Egli deve avere la conoscenza personale degli ufficiali preposti all'inquadramento delle centurie e deve curare la esecuzione del programma di istruzione e di addestramento stabilito dal proprio comandante di legione.

Art. 22.

Il capo manipolo, comandante di centuria Avanguardia, deve conoscere personalmente tutti gli avanguardisti del reparto, sapere dove abitano, le scuole che frequentano, in modo da acquistare la conoscenza più profonda possibile dei singoli individui.

Egli deve cattivarsi l'animo dei propri dipendenti, in guisa che questi possano e debbano trovare in lui il sostegno ed il consiglio necessario e fraterno in ogni possibile contingenza.

Sovraintende a tutte le chiamate della centuria ispezionando anche quelle dei singoli manipoli che la compongono.

Art. 23.

Il capo squadra, comandante di manipolo Avanguardia, coadiuva il comandante della centuria nella sua azione di comando. Si tiene in contatto con gli avanguardisti del reparto in modo da poterne dare sempre notizia al proprio comandante.

Art. 24.

Il comandante della squadra Avanguardia deve essere l'amico dei propri compagni e servire ad essi di esempio.

Il capo manipolo ed il comandante della squadra devono essere a conoscenza del domicilio dei componenti i rispettivi reparti, ed il capo squadra è specialmente incaricato di comunicar loro gli ordini di chiamata e di istruzione.

Art. 25.

L'istruzione premilitare, agli effetti del conseguimento dei vantaggi concessi con l'articolo 6 della legge, è impartita secondo i programmi stabiliti dal Ministero della guerra, sentito il parere del Comando generale della M. V. S. N.

Compiuto il 17° anno di età, gli avanguardisti sono inscritti di diritto e d'ufficio ai secondi corsi premilitari svolti annualmente dalla M. V. S. N. onde conseguire il rilascio da parte delle commissioni esaminatrici della prescritta dichiarazione di idoneità.

Art. 26.

Il Comitato centrale, d'accordo col Comando generale della M. V. S. N., stabilisce le modalità di iscrizione ai secondi corsi premilitari degli avanguardisti che hanno compiuto o stanno per compiere il 17° anno di età.

I Comitati provinciali e comunali traducono in disposizioni esecutive le direttive ricevute prendendo accordi con i Comandi di zona della M. V. S. N. per quanto riguarda la partecipazione degli avanguardisti ai corsi premilitari.

Capo V.

Educazione ginnico-sportiva.

Art. 27.

L'educazione ginnico-sportiva è impartita secondo i programmi in uso per gli alunni delle scuole medie del Regno. Essa è completata da gite, escursioni, campeggi, manifestazioni atletiche, ecc. Coloro che ad essa sono preposti dovranno tener presente che l'educazione fisica della gioventù ha un'influenza anche sulla formazione dello spirito.

La Milizia Avanguardia si propone quindi di educare i giovani al senso della forza e della bellezza conformandosi al principio che una sana vita intellettuale non può svilupparsi che in un corpo sano e robusto.

Art. 28.

Il presidente del Comitato provinciale nomina in seno al Comitato stesso un fiduciario per l'impianto sportivo delle provincie, il quale avrà alle sue dipendenze degli incaricati per l'organizzazione comunale, scelti d'accordo con i presidenti dei Comitati comunali.

Le persone preposte all'istruzione ginnico-sportiva prendono accordi con i comandanti dei reparti della Milizia Avanguardia per quanto concerne la istruzione e le attività ginnico-sportive in genere.

Art. 29.

E' fatto obbligo alle scuole di qualsiasi grado, ricreatori comunali ed in genere a tutti gli enti che dipendono dalle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, di mettere a disposizione dell'Opera le rispettive palestre, campi sportivi e qualunque altro mezzo che esse posseggono atto ad essere utilizzato ai fini suesposti.

Capo VI.

Educazione spirituale-culturale.

Art. 30.

L'Opera nazionale Balilla ha inoltre il compito di formare la coscienza ed il pensiero di coloro che saranno i fascisti di domani, di coloro che saranno la futura classe dirigente.

Essa molto efficacemente può agire in tale senso perchè riunisce i giovani il cui animo è facile plasmare attraverso un attento e vigile noviziato spirituale.

Art. 31.

Per affrontare tale necessità l'Opera istituisce nel suo seno le scuole di preparazione culturale e centri di studio e di propaganda.

In tali scuole ai giovani deve essere esposta la dottrina Fascista nel suo svolgimento logico e nella sua funzione storica.

Art. 32.

Il presidente del Comitato provinciale nomina in seno al Comitato stesso un fiduciario per l'organizzazione e la sorveglianza dell'educazione spirituale e culturale dei ragazzi.

Art. 33.

Il fiduciario deve, d'accordo con i presidenti dei Comitati comunali, nominare degli incaricati che lo coadiuvino per quanto riguarda detta organizzazione nei suoi aspetti comunali.

CAPO VII.

Educazione professionale tecnica.

Art. 34.

L'Opera Balilla deve anche preoccuparsi di dare ai giovani una preparazione professionale tecnica atta a dar loro quelle conoscenze che sono necessarie per affrontare più tardi la loro individuale missione nella vita.

A tal uopo i Comitati provinciali ed i Comitati comunali provvedono, tenendo presente le particolari condizioni locali, e prendendo accordi con le eventuali formazioni già esistenti, ad istituire delle scuole di arte e mestieri ad uso dei propri iscritti.

Art. 35.

Il presidente dei Comitati provinciali nomina in seno al Comitato stesso un fiduciario incaricato dell'organizzazione e della sorveglianza di detti istituti.

CAPO VIII.

Educazione ed assistenza religiosa.

Art. 36.

L'alta direzione della educazione e della assistenza religiosa degli avanguardisti è affidata ad un ispettore centrale, scelto tra i ministri del culto cattolico.

Della educazione ed assistenza religiosa presso i reparti sono incaricati, nel numero di uno per coorte, sacerdoti cattolici col titolo di cappellani dell'Opera nazionale Balilla.

Art. 37.

L'ispettore centrale è nominato con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, sentito il Ministro della giustizia e degli affari di culto, il quale prenderà accordi in proposito con la competente Autorità ecclesiastica.

La nomina a cappellano ha luogo con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, sentiti la Giunta esecutiva dell'Opera e l'ispettore centrale.

E' titolo di preferenza per la nomina a cappellano l'aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati o l'aver conseguito altre benemerenze militari.

Art. 38.

L'educazione religiosa da impartirsi agli avanguardisti consiste nello intrattenerli, nelle ore che saranno stabilite a norma del successivo articolo 40, sui principii della morale cattolica e della dottrina cristiana, sulla storia sacra e sul vangelo. L'assistenza religiosa viene prestata secondo la fede e la prassi cattolica.

Art. 39.

L'ispettore centrale dà ai cappellani le direttive necessarie per la esplicazione del compito ad essi affidato, e vigila sulla loro attività.

I cappellani provvedono alla educazione ed assistenza religiosa dei giovani, in conformità delle disposizioni del precedente articolo 38, e delle direttive ricevute dall'ispettore centrale.

Art. 40.

La Giunta esecutiva, di accordo con l'ispettore centrale, emana le disposizioni di massima per il coordinamento della educazione ed assistenza religiosa con le altre attività dell'Opera.

I Comitati comunali, di accordo con i cappellani, ed in conformità delle direttive emanate dalla Giunta esecutiva, stabiliscono le ore nelle quali i cappellani devono provvedere alla educazione ed assistenza religiosa, coordinando opportunamente tale attività con le altre istruzioni.

TITOLO II.

BALILLA.

CAPO I.

Inquadramento.

Art. 41.

I comandanti dei reparti Balilla, superiori alla squadra, vengono scelti, di regola, tra gli insegnanti delle scuole elementari e medie, preferendo fra essi gli ufficiali e sotto ufficiali, in quadro o fuori quadro, della M. V. S. N.

Art. 42.

I comandanti predetti, se non rivestono grado di ufficiale o sottufficiale della M. V. S. N., sono nominati dai Comitati provinciali, su proposta dei Comitati comunali, previo avviso dei Provveditori agli studi. Se, invece, rivestono grado di ufficiale della M. V. S. N., sono nominati dal Comando generale della M. V. S. N. su designazione della G. E. sentito il Provveditore agli studi. Se poi rivestono il grado di sottufficiale della M. V. S. N., sono nominati dal Console comandante di legione della M. V. S. N., su designazione del Comitato provinciale, sempre previo avviso del Provveditore agli studi.

Art. 43.

La nomina a capo squadra degli appartenenti alla Milizia Balilla è di competenza del comandante la legione Balilla, su proposta del comandante del reparto.

CAPO II.

Dei comandanti di reparto.

Art. 44.

Il comandante di legione Balilla deve conoscere personalmente e bene i comandanti dei reparti dipendenti. Oltre agli incarichi che gli venissero eventualmente affidati dal Comitato provinciale:

a) provvede alla organizzazione delle unità Balilla col raggruppare, d'accordo con il Comitato provinciale, i manipoli in centurie e queste in coorti;

b) sovraintende alla educazione fisica ed istruzione premilitare dei balilla, e predispone i progetti di esercitazioni, gite, escursioni, da sottoporre al Comitato provinciale, che deve decidere l'esecuzione;

c) richiede all'inizio di ogni semestre i fondi necessari per lo svolgimento del programma di cui alla lettera *b*) del presente articolo;

d) impartisce ai comandanti di coorte le direttive per lo svolgimento del programma di istruzione approvato dal Comitato provinciale.

Art. 45.

Il comandante di coorte Balilla, deve avere la conoscenza personale dei comandanti delle centurie dipendenti. Impartisce, d'accordo coi Comitati locali ed in conformità delle direttive del comando di legione, le opportune istruzioni per la esecuzione del programma approvato dal Comitato provinciale e vigila sulla attività dei reparti dipendenti.

Art. 46.

I comandanti delle centurie e dei manipoli Balilla hanno attribuzioni simili a quelle dei comandanti delle corrispondenti unità di Avanguardia. Essi debbono svolgere la loro azione educativa ed istruttiva col massimo tatto tenendo sempre presente che i soggetti affidati alle loro cure sono fanciulli e giovanetti e che le impressioni che essi ricevono in quel periodo della loro età hanno influenza decisiva sulla formazione del carattere. Essi debbono istillare nell'animo dei Balilla l'amore per la Patria, il sentimento dell'ordine, dell'onore e della responsabilità, la cura della persona ed in genere tutti quei sentimenti di altruismo e di generosità che concorrono a plasmare la psiche del fanciullo in guisa da sviluppare quei germogli che dovranno fare di lui un buon padre di famiglia, un buon cittadino, un buon soldato.

CAPO III.

Compiti.

Art. 47.

I compiti della Istituzione Balilla sono simili a quelli assegnati, dall'articolo 10 del presente regolamento, alla Istituzione Avanguardia, tenuto opportunamente conto, nella esplicazione delle relative attività, della età degli organizzati.

CAPO IV.

Disciplina ed educazione militare.

Art. 48.

Sono applicabili ai balilla gli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento. Nella applicazione, però, delle punizioni disciplinari, i Comitati ed i Comandanti di reparto, terranno presente la sensibilità dei fanciulli e giovinetti ai quali dovranno applicare le punizioni, e si ispireranno al criterio che la punizione pel balilla, il cui giovanile animo è, quasi sempre, suscettibile di rieducazione, deve essere mezzo di correzione e di educazione, e non sanzione per mancanza commessa. Pertanto, solo per mancanze recidive e di eccezionale gravità, sarà fatto ricorso alla sospensione e alla espulsione.

Art. 49.

I balilla indossano la stessa divisa degli avanguardisti, salvo che i pantaloni a brecche vengono sostituiti da calzoni corti grigio verde con calzettoni dello stesso colore.

I capi squadra portano sul braccio destro, sopra il gomito, un distintivo formato da un cordoncino rosso fatto ad angolo.

Il Consiglio centrale dell'Opera emanerà altre norme intese a regolare l'uso e la foggia dei distintivi.

Art. 50.

Sono applicabili ai balilla l'articolo 16 ed il primo paragrafo dell'art. 17 del presente regolamento.

I Comitati provinciali, però, si avvarranno della facoltà di ordinare chiamate generali di tutte le formazioni esistenti nella Provincia solo in casi eccezionali.

CAPO V.

Istruzione premilitare.

Art. 51.

L'istruzione premilitare, pei balilla, è limitata all'istruzione individuale senza armi, ed a quella elementare dei reparti in ordine chiuso, in conformità delle « Norme per l'addestramento della fanteria ».

Art. 52.

Compiuto il 14° anno di età i balilla sono iscritti d'ufficio nelle formazioni di Avanguardia.

Il Comitato centrale stabilisce le modalità per le iscrizioni di cui al paragrafo precedente, ed i Comitati provinciali e comunali traducono in disposizioni esecutive le direttive ricevute.

CAPO VI.

Educazione ginnico-sportiva.

Art. 53.

L'educazione ginnico-sportiva per i balilla è ispirata agli stessi criteri dettati dall'art. 27 del presente regolamento per la Milizia Avanguardia.

Essa viene impartita secondo i programmi in uso per gli alunni delle scuole elementari ed integrative di avviamento professionale, ed è completata con gite ed escursioni.

Art. 54.

Il fiduciario per l'impianto sportivo delle provincie, e gli incaricati comunali, di cui all'art. 28 del presente regolamento, prendono accordi con i comandanti dei reparti Balilla per quanto concerne la istruzione e le attività ginnico-sportive in genere.

CAPO VII.

Educazione spirituale culturale.

Art. 55.

Valgono per la educazione spirituale e culturale dei balilla le norme date negli articoli 30 e 31 del presente regolamento per gli avanguardisti. I fiduciari e gli incaricati di cui agli articoli 32 e 33 del presente regolamento, esercitano anche nei riguardi delle formazioni Balilla le attribuzioni loro conferite nei riguardi delle organizzazioni Avanguardia.

CAPO VIII.

Educazione professionale e tecnica.

Art. 56.

Gli iscritti alla Istituzione Balilla sono ammessi a frequentare le scuole d'arte e mestieri, istituite per gli avanguardisti, a norma del precedente art. 34.

CAPO IX.

Educazione ed assistenza religiosa.

Art. 57.

All'ispettore centrale, nominato a norma degli articoli 36 e 37 del presente regolamento, è affidata anche l'alta direzione della educazione e della assistenza religiosa dei balilla.

Per ogni coorte Balilla, è nominato un cappellano, scelto tra i sacerdoti cattolici, incaricato della educazione ed assistenza religiosa presso i reparti.

Art. 58.

Per la nomina dei cappellani delle coorti Balilla, per la educazione ed assistenza religiosa dei balilla, per il coordinamento di essa con gli altri insegnamenti da impartirsi ai balilla, valgono le disposizioni degli articoli 37 (2° e 3° comma), 38, 39 e 40 del presente regolamento.

Disposizione finale.

Art. 59.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 58.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2242.

Variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, per la sistemazione del piazzale Andrea Doria, antistante alla nuova stazione ferroviaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 866, che approvò il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano;

Vista la domanda 23 settembre 1926 del Commissario prefettizio del comune di Milano, diretta ad ottenere l'approvazione di una variante all'anzidetto piano regolatore, per la sistemazione del piazzale Doria, antistante alla nuova stazione ferroviaria;

Visto il relativo piano particolareggiato di esecuzione;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante il termine delle pubblicazioni non vennero prodotti reclami;

Considerato che appare evidente il carattere di pubblica utilità della variante, in vista dello scopo, che essa si propone, di sistemare esteticamente il predetto piazzale della stazione per renderlo adeguato alle speciali esigenze di viabilità e di decoro di quel grande centro;

Che il progetto adottato risulta regolare e rispondente allo scopo e che esso non importa veruna maggiore spesa rispetto alle previsioni precedenti;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto 27 settembre 1926, n. 2433, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata una variante al piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano per la sistemazione del piazzale Doria, antistante alla nuova stazione ferroviaria.

Il piano particolareggiato di tale variante, compreso in due planimetrie rispettivamente in iscala 1:500 e 1:5000 e in un elenco delle espropriazioni, coi limiti di cui alla su citata domanda 23 settembre 1926, sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in ciascuno dei detti documenti, tutti in data 1° luglio 1924 ed a firma dell'ingegnere capo municipale.

Resta fermo il termine stabilito con la legge 12 luglio 1912, n. 866, che approvò il piano regolatore generale della città di Milano.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 28. — COOP

Numero di pubblicazione 59.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2252.

Provvedimenti per il ripopolamento delle acque dolci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 20 e 22 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Riconosciuta l'urgenza di aumentare nella campagna ittiogenica 1926-1927 la raccolta delle anguilline (cieche) per ripopolare le acque dolci;

Ritenuto che si rendono in conseguenza necessarie alcune limitazioni alla pesca delle anguilline (cieche) per l'alimentazione;

Udito il parere del Comitato consultivo della pesca;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 28 febbraio 1927, è proibita la pesca delle anguilline (cieche) nei seguenti corsi d'acqua, limitatamente ai tratti a fianco di ciascuno di essi segnati:

a) nell'Arno, dalla foce a due chilometri a monte;

b) nel Calambrone, nel canale dei Navicelli, nell'emissario di Bientina, nel fosso Reale, nel fosso Tora e negli altri minori, pei tratti compresi fra la foce e la frazione di Stagno;

c) nel canale Fossaccio, dalla confluenza di questo nel canale dei Navicelli fino a due chilometri a monte;

d) nel Serchio, dalla foce fino a tre chilometri a monte

Art. 2.

Nei tratti dei corsi d'acqua di cui al precedente articolo è solo permessa la raccolta delle anguilline a scopo di piscicoltura, che verrà eseguita sotto la diretta sorveglianza del Regio stabilimento ittiogenico di Roma.

Art. 3.

I contravventori al presente decreto verranno puniti a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 42. — COOP

Numero di pubblicazione 60.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 4.

Fissazione, per taluni Comuni del Regno, della data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 16 gennaio 1927 la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà nei comuni di Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cuneo, Firenze, Fiume, Foggia, Imperia, Mantova, Matera, Novara, Pescara, Piacenza, Pistoia, Potenza, Savona, Spezia, Terni, Trieste, Udine, Vercelli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 38. — COOP

Numero di pubblicazione 61.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2239.

Scioglimento del Consorzio fra le cooperative di lavoro della provincia di Venezia.

N. 2239. R. decreto 5 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolto il Consorzio fra le cooperative di lavoro della provincia di Venezia e ne è nominato il liquidatore.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1927 - *Anno V.*

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1927.

Nuova denominazione degli uffici tecnici della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 999, circa il funzionamento degli uffici tecnici delle Armi navali e del Genio navale;
Visto il R. decreto 2 giugno 1924 ed il decreto del Ministro per la marina 2 giugno relativi agli uffici tecnici della Regia marina;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, sui servizi dipartimentali della Regia marina e sue successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina;
Visto le norme esecutive per l'applicazione della precitata legge n. 1178 approvate con decreto del Ministro per la marina in data 23 agosto 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici tecnici della Regia marina (del Genio navale e delle Macchine) assumono la denominazione di « Uffici tecnici del Genio navale ».

Art. 2.

Gli uffici tecnici della Regia marina (delle Armi e degli Armamenti navali) assumono la denominazione di « Uffici tecnici delle Armi navali ».

Roma, addì 8 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1926.

Autorizzazione al Sindacato agrario prealpino di Montebelluna a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi nelle provincie di Belluno e Treviso.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
Vista la domanda presentata dal Sindacato agrario prealpino (Società anonima cooperativa) con sede in Montebelluna;
Ritenuto che il suddetto Sindacato agrario prealpino, per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata, ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Sindacato agrario prealpino, costituito in Società anonima cooperativa, con sede in Montebelluna, è autorizzato,

ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal Sindacato agrario prealpino nel territorio delle provincie di Belluno e Treviso, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1927.
Soppressione della Commissione centrale gratuita di vigilanza sui teatri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1921, registrato alla Corte dei conti addì 12 stesso mese al n. 337;

Veduto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1921, registrato alla Corte dei conti addì 16 stesso mese al n. 139;

Ritenuta la convenienza di sopprimere la Commissione centrale gratuita di vigilanza sui teatri creata con l'art. 8 del R. decreto legislativo 23 gennaio 1921, n. 5;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione centrale gratuita di vigilanza sui teatri, già istituita col R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5, è soppressa, a tutti gli effetti, a partire dal 1° gennaio 1927.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per la marina, ha presentato il 7 gennaio 1927 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 5 gennaio 1927, n. 3.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di Sanità marittima n. 11 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste bubbonica nel porto di Paranaguà nello Stato di Paranà (Brasile);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

La precedente Ordinanza di sanità marittima n. 6 dell'11 ottobre 1926 riguardante le provenienze dal Porto di Paranaguà nello Stato di Paranà (Brasile) è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 30 dicembre 1926 - Anno V

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della 2ª zona della campagna Vicana.

Con decreto 22 dicembre 1926, n. 8305, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica della 2ª zona della campagna Vicana e dei terreni e lago annessi, apportando modifiche agli articoli 18, 20 e 25 del testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 13 dicembre 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 11 gennaio 1927 - Anno V

Francia	92.84	New York	23.52
Svizzera	453.49	Dollaro Canadese	23.60
Londra	113.849	Oro	453.83
Olanda	9.50	Belgrado	42 —
Spagna	374.50	Budapest (pengo)	4.15
Belgio	3.26	Albania (Franco oro)	455.10
Berlino (Marco oro)	5.59	Norvegia	6.05
Vienna (Schillinge)	3.35	Polonia (Sloty)	—
Praga	69.80	Rendita 3,50 %	64.45
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	122.37	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	22.28	Consolidato 5 %	80.825
Peso argentino carta	9.80	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.35

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.